

# **DECADENZA DEL DIRITTO – art. 113**

## **Codice Proprietà Industriale**

### **DECADENZA DEL DIRITTO**

#### **art. 113 Codice Proprietà Industriale**

1. Il diritto di costituire decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.

2. Il diritto decade inoltre se il costituente, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente:

a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;

b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;

c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.

3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016